MISURE URGENTI IN MATERIA DI DIVIETO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI PENITENZIARI NEI CONFRONTI DEI DETENUTI O INTERNATI CHE NON COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 5-quaterdecies

Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici

Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e conseguentemente delle federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), fino al 31 dicembre 2026 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia
Estremi	Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-divieto-di-concessione-dei-benefici/art-5-quaterdecies-proroga-delle-disposizioni-processuali-per-i-provvedimenti-relativi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it